



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA RETE CICLO-PEDONALE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO.

Art. 1 - Oggetto e finalità della normativa

Il presente regolamento disciplina l'uso della rete ciclo-pedonale realizzata e di proprietà, o convenzionata a tal fine, del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, al fine di salvaguardare l'infrastruttura preservandola da un uso improprio, di tutelare i vari utenti della rete (pedoni, ciclisti, cavalieri, ecc.), di far rispettare le norme sulla circolazione stradale di cui al Codice della Strada, nonché di salvaguardare le aree di ragione privata adiacenti la rete ciclo-pedonale da danneggiamenti e immissioni rumorose non tollerabili.

Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento e divieti

Il presente regolamento disciplina l'accesso alla rete ciclo-pedonale realizzata e di proprietà, o convenzionata a tal fine, del Consorzio del Parco regionale dei Colli di Bergamo, meglio individuata nell'allegata planimetria, da aggiornarsi a cura dell'Ufficio tecnico del Parco, interessante tutte le seguenti Zone del territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo: B1, B2, B3, C1, C2, D ed IC, nelle quali è assolutamente vietato il transito di tutti i mezzi motorizzati, salvo espressa autorizzazione del Parco e ad esclusione dei mezzi motorizzati a carattere agricolo aventi una portata massima di q. 100 o passo su due assi appartenenti ai proprietari o ai conduttori dei fondi agricoli, come individuati all'art. 4 del vigente regolamento consortile per l'accesso ai mezzi motorizzati nelle zone B1, B2, B3, C1 e D del Parco regionale dei Colli di Bergamo, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 17 del 28 luglio 1998.

E' consentita la deroga, per fondati motivi, ai residenti previo deposito di apposita fidejussione.

Sulla rete ciclopedonale **non illuminata** è assolutamente vietato l'accesso ai ciclisti e ai cavalieri durante le ore notturne, al fine di evitare danni e/o pregiudizio alla salute degli utenti medesimi e salvaguardare la quiete e la tranquillità dei residenti.

Sulla rete ciclo-pedonale, fermo restando il diritto di precedenza per i pedoni e i portatori di handicap, per quanto riguarda l'attività equestre, è assolutamente vietato il trotto e il galoppo dei cavalli per non rovinare la sede e il manto ciclo-pedonale, nonché per tutelare gli altri utenti e, per quanto riguarda l'attività ciclistica, è fatto obbligo di procedere a **velocità non pericolosa. Tale si intende in ogni caso quella superiore a 20 km orari.**

Sulla rete ciclo-pedonale è fatto altresì obbligo di tenere i cani al guinzaglio a fianco e al passo tenuto conto dell'uso promiscuo della pista e al fine di non disturbare la fauna selvatica."

Chiunque violi i presenti divieti è punito con le sanzioni amministrative stabilite nel successivo art. 7.

Art. 3 - Autorità competente

Il Presidente pro-tempore del Parco Regionale dei Colli di Bergamo è l'Autorità competente all'applicazione del presente regolamento, ivi compreso il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento.

Il Presidente pro-tempore del Parco Regionale dei Colli di Bergamo ha la facoltà di non concedere, previo atto motivato, le autorizzazioni di cui al presente regolamento, qualora l'uso dei mezzi motorizzati e/o la loro tipologia non siano compatibili con le finalità di tutela e salvaguardia delle zone attraversate.

Art. 4 – Autorizzazioni

Chiunque intenda utilizzare mezzi motorizzati sulla rete ciclo-pedonale dovrà presentare istanza al Parco Regionale dei Colli di Bergamo per ottenere apposito "pass" autorizzativo rilasciato dal Presidente pro-tempore del Parco, sempre che sussistano le necessarie condizioni.



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

Tutti i mezzi motorizzati per poter accedere alla pista ciclo-pedonale devono essere muniti di apposito “pass”, rilasciato dall’autorità competente di cui al presente regolamento, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla L.R.86/83.

Art. 5 - Attività di vigilanza

Il rispetto del divieto stabilito con il presente regolamento e l’accertamento delle conseguenti trasgressioni è demandato ai competenti Servizio di Vigilanza del Consorzio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, alle Guardie Ecologiche Volontarie, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia della Provincia di Bergamo e agli agenti delle Polizia locale degli Enti consorziati per il territorio di rispettiva competenza.

Art. 6 - Validità del “pass”

Il “pass” ha validità per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data del rilascio e, qualora, alla data di scadenza, permangano ancora le condizioni che hanno consentito il rilascio, tale “pass” potrà essere rinnovato per un analogo periodo, previa ripresentazione della domanda con le medesime modalità di cui al presente regolamento.

Art. 7 – Inosservanza del regolamento – Sanzioni

In forza di quanto previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs.267/2000, chiunque contravvenga ai divieti di cui al precedente art.2) e alle prescrizione dell’art.6 del presente regolamento, è sanzionato con l’irrogazione di una ammenda da determinarsi a cura degli agenti verbalizzanti avuto riguardo alle disposizioni di cui alla L.R.86/83. Le infrazioni compiute dagli autorizzati al transito con mezzi motorizzati comportano inoltre il ritiro del “pass” da parte degli agenti di vigilanza.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell’art.20, comma 4, della L.R.86/83 viene trasmesso alla Giunta Regionale per gli eventuali adempimenti di competenza.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, previa ripubblicazione all’Albo Pretorio Consortile per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 3.4 della L.R.8/91.